

# COMUNE DI VALGIOIE

Provincia di Torino

## **Parere dell'Organo di Revisione sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. al 31 dicembre 2022**

### ***Verbale n.18 del 20 dicembre 2023***

La sottoscritta Dott.ssa Maria Gabriella Aimo Boot, Revisore unico del Comune di Valgioie (TO) nominata Revisore unico dei Conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 234 del D. Lgs. 267/2000 e seguenti, con delibera del Consiglio Comunale n.04 del 28.03.2022;

**Vista** la proposta di deliberazione per Il Consiglio Comunale avente per oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art.24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022" trasmessa dal Comune in data 18 dicembre 202, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del TUEL;

**Premesso** che secondo l'orientamento del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.R.E.L., l'Organo di Revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;

**Premesso** che il Comune, conformemente all'orientamento dell'ANCI e della Corte dei Conti che rileva l'opportunità di acquisire il parere, seppure non obbligatorio, lo ha richiesto nell'ambito di collaborazione con l'attività del Consiglio ex art.239, comma 1 lettera a) TUEL;

**Considerato** che il parere in questione, ai sensi della citata deliberazione della Corte dei Conti, non può che essere espresso esclusivamente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.Lgs. 175/2016 e che tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'ANCI. Ad opinione dei quali non si può imporre ai professionisti l'obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica;

Tanto premesso

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U. il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni approvata con delibera n.31 del 29 settembre 2017;

**Visto** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Visto** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**Tenuto conto** che devono essere alienate ad oggetto delle misure i cui all'art.20, commi 1 e 2 TUSP, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni qui di seguito riassunte:

- Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4 comma 1 del TUSP;
- Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4 comma 2 TUSP;
- Previste dall'art.20 comma 2 TUSP;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune teso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**Considerato** che le Linee Guida del MEF e della Corte dei Conti precisano che le disposizioni del TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta;

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente;

Rientrano pertanto fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto);

**Visto** l'art.26 comma 5 del D.Lgs. n.175/2016 e valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Preso atto** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalle schede relative alle informazioni per la razionalizzazione delle partecipazioni ex art.20 del TUSP;

**Visto** che la relazione di cui all'allegato A prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad essa si rinvia;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**Visto** il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni;

**Visto** il Testo Unico in materia di società e partecipazione pubblica approvato con il D.Lgs. 19/08/2016 n.175;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

Limitatamente alla coerenza dei documenti rispetto al D.Lgs. 175/2016

### **ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**, sulla proposta di deliberazione sopra indicata

Pinerolo (TO), 20 dicembre 2023

**Il Revisore**

Firmato digitalmente

**Dott.ssa Maria Gabriella Aimo Boot**